

Delibera n. 11/2013 del Consiglio di Amministrazione del 01/02/2013

pag. 1/20

OGGETTO: Modifica del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze dell'Uomo. Parere.			
N. o.d.g.: 05/01	Rep. n. 11/2013	Prot. n. 2598	UOR: Ufficio atti normativi, elettorale e costituzione strutture universitarie

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X				Tonino PENCARELLI	X			
Massimo BERLONI				X	Vilberto STOCCHI	X			
Vittorio LIVI	X				Mary Cruz BRAGA	X			
Tiziana PRIMORI	X				Roberto MERLO	X			
Massimo BALDACCI	X				Antonio ASTOLFI	X			
Bonita CLERI	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Collegio dei Revisori			
Nome	Pres.	Ass. g.	Ass.
Dott. Giovanni DI GIORGIO		X	
Dott.ssa Assunta CIOFFI		X	

Lo Statuto di autonomia dell'Ateneo prevede all'art. 6, comma 5, che "I regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti sono proposti dai Consigli di Dipartimento e approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione".

In particolare, il Regolamento del Dipartimento di Scienze dell'Uomo è stato proposto dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 5 dicembre 2012 ed approvato con modifiche dal Senato Accademico con delibera n. 212/2012 del 18 dicembre 2012, previo parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 224/2012 del 12 dicembre 2012.

Con Decreto Rettoriale n.10/2013 dell'8 gennaio 2013 è stato emanato il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze dell'Uomo, in vigore dal 9 gennaio 2013.

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze dell'Uomo con delibera n.15 del 17 gennaio 2013 ha proposto una modifica del suddetto Regolamento, come da prospetto allegato.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a esprimere il proprio parere sulla suddetta proposta.

Il Consiglio di Amministrazione

Visto	lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettoriale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 16 aprile 2012 ed in particolare l'articolo 6, comma 5;
visto	il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n.274/2012 del 18 luglio 2012 ed integrato con Decreto Rettoriale n.530/2012 del 24 ottobre 2012;
visto	il Decreto Rettoriale n.336/2012 dell'8 agosto 2012 relativo alla costituzione del Dipartimento di Scienze dell'Uomo a decorrere dal 1° settembre 2012;
visto	il Decreto Rettoriale n.10/2013 dell'8 gennaio 2013 relativo all'emanazione del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze dell'Uomo, in vigore dal 9 gennaio 2013;

Delibera n. **11/2013** del Consiglio di Amministrazione del **01/02/2013**

pag. 2/20

vista l'allegata proposta di modifica del suddetto Regolamento approvata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze dell'Uomo con delibera n.15 del 17 gennaio 2013;

delibera

di esprimere parere favorevole alla proposta di modifica del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze dell'Uomo nel testo che segue:

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO	PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
(emanato con Decreto Rettorale n. 10/2013 dell'8 gennaio 2013 ed in vigore dal 9 gennaio 2013)	(approvata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze dell'Uomo con delibera n. 15 del 17 gennaio 2013)
TITOLO I IL DIPARTIMENTO	TITOLO I IL DIPARTIMENTO
ART. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Dipartimento di Scienze dell'Uomo a norma del vigente Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo dell'Università degli studi di Urbino Carlo Bo. Ai fini del presente regolamento per "Dipartimento" si intende il "Dipartimento di Scienze dell'Uomo". L'acronimo del Dipartimento è DIPSUM.	ART. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Dipartimento di Scienze dell'Uomo a norma del vigente Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo dell'Università degli studi di Urbino Carlo Bo. Ai fini del presente Regolamento per "Dipartimento" si intende il "Dipartimento di Scienze dell'Uomo". L'acronimo del Dipartimento è DIPSUM. La denominazione ufficiale è sempre in lingua italiana. Ove per necessità e opportunità sia necessario riportarne anche la denominazione in inglese per una migliore comprensione internazionale, essa è individuata da "Department of Human Sciences".
ART. 2 Definizione e finalità 1. Il Dipartimento è la struttura titolare delle funzioni di ricerca e di didattica. Per l'esercizio di tali funzioni il Dipartimento: - promuove e coordina l'attività di ricerca, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore; - coordina e disciplina, conformemente al Regolamento didattico d'Ateneo, l'attività didattica dei corsi di studio, compresi i corsi di dottorato ed ogni altro corso di formazione, che afferiscono	ART. 2 Definizione e finalità 1. Il Dipartimento è la struttura titolare delle funzioni di ricerca e di didattica. Per l'esercizio di tali funzioni il Dipartimento: - promuove e coordina l'attività di ricerca, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore; - coordina e disciplina, conformemente al Regolamento didattico d'Ateneo, l'attività didattica dei corsi di studio, compresi i corsi di dottorato ed ogni altro corso di formazione, che afferiscono

Delibera n. **11/2013** del Consiglio di Amministrazione del **01/02/2013**

pag. 3/20

<p>al Dipartimento.</p> <p>2. Il Dipartimento è centro di gestione autonoma. È dotato pertanto di autonomia finanziaria e contrattuale, secondo il regime fissato dal Regolamento di L'Amministrazione e Contabilità e nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla L. 240/2012.</p> <p>3. Il Dipartimento garantisce e promuove, anche attraverso azioni positive, il principio delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze di genere.</p> <p>4. Il Dipartimento è una struttura organizzativa per la gestione delle attività di ricerca dell'Ateneo nell'ambito degli studi e delle ricerche sulle scienze dell'uomo, concepite secondo un'ottica di integrazione multidisciplinare tra i settori di studio filosofico, pedagogico, psicologico, geografico, storico e sociologico; esso promuove, coordina, verifica e pubblicizza tali attività, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore.</p> <p>5. Il Dipartimento persegue le seguenti finalità:</p> <p>a) Approfondire l'indagine dell'intero campo della filosofia moderna e contemporanea, coniugando rigore dell'approccio teorico e attenzione ai contesti storici e sociali in cui si colloca e sviluppa il discorso filosofico. In particolare, il Dipartimento privilegia lo studio della filosofia e della civiltà del Rinascimento; Spinoza e la storia dello spinozismo, l'analisi comparata delle rivoluzioni moderne e del loro retroterra culturale; l'indagine sull'eredità dello hegelismo raccolta dal materialismo storico e sulle diverse declinazioni assunte dall'idea di dialettica nel corso del XIX e XX secolo; il confronto tra le grandi tradizioni filosofico – politiche dell'età contemporanea; la ricognizione del passaggio novecentesco dalla prima alla seconda modernità; la riflessione epistemologica sui fondamenti delle scienze umane.</p> <p>b) Approfondire la ricerca sul complesso delle tematiche riconducibili alla “questione formazione” secondo la doppia matrice filosofico-teoretica e scientifico-empirica, valorizzando per tale via la specificità cognitivista e laica, umanista e problematicista dell'approccio urbinato alle questioni pedagogiche e didattiche anche in relazione a specifici campi culturali.</p>	<p>al Dipartimento.</p> <p>2. Il Dipartimento è centro di gestione autonoma. È dotato pertanto di autonomia finanziaria e contrattuale, secondo il regime fissato dal Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità e nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla L. 240/2012.</p> <p>3. Il Dipartimento garantisce e promuove, anche attraverso azioni positive, il principio delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze di genere.</p> <p>4. Il Dipartimento è una struttura organizzativa per la gestione delle attività di ricerca dell'Ateneo nell'ambito degli studi e delle ricerche sulle scienze dell'uomo, concepite secondo un'ottica di integrazione multidisciplinare tra i settori di studio filosofico, pedagogico, psicologico, geografico, storico e sociologico; esso promuove, coordina, verifica e pubblicizza tali attività, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore.</p> <p>5. Il Dipartimento persegue le seguenti finalità:</p> <p>a) Approfondire l'indagine dell'intero campo della filosofia moderna e contemporanea, coniugando rigore dell'approccio teorico e attenzione ai contesti storici e sociali in cui si colloca e sviluppa il discorso filosofico. In particolare, il Dipartimento privilegia lo studio della filosofia e della civiltà del Rinascimento; Spinoza e la storia dello spinozismo, l'analisi comparata delle rivoluzioni moderne e del loro retroterra culturale; l'indagine sull'eredità dello hegelismo raccolta dal materialismo storico e sulle diverse declinazioni assunte dall'idea di dialettica nel corso del XIX e XX secolo; il confronto tra le grandi tradizioni filosofico – politiche dell'età contemporanea; la ricognizione del passaggio novecentesco dalla prima alla seconda modernità; la riflessione epistemologica sui fondamenti delle scienze umane.</p> <p>b) Approfondire la ricerca sul complesso delle tematiche riconducibili alla “questione formazione” secondo la doppia matrice filosofico-teoretica e scientifico-empirica, valorizzando per tale via la specificità cognitivista e laica, umanista e problematicista dell'approccio urbinato alle questioni pedagogiche e didattiche anche in relazione a specifici campi culturali.</p>
---	--

Delibera n. **11/2013** del Consiglio di Amministrazione del **01/02/2013**

pag. 4/20

In particolare, il Dipartimento privilegia la definizione e promozione di nuove modellizzazioni teoriche e pratiche dei dispositivi educativi, formativi e didattici; la ricerca sui fondamenti della pedagogia generale e sociale e della formazione scolastica; la ricerca critica sulla produzione letteraria per l'infanzia; lo studio delle dimensioni fondative della pedagogia speciale e la ricerca sulle problematiche psicopedagogiche dell'handicap e sulle metodologie di integrazione di soggetti diversabili; la produzione di contributi innovativi sulle tematiche interculturali, l'educazione ambientale e la psicopedagogia.

- c) Promuovere, coordinare e favorire lo studio e la ricerca nelle principali aree delle Scienze psicologiche, implementando acquisizioni speculative ed applicative. Lo studio e la ricerca si focalizzano sugli aspetti funzionali e/o disfunzionali, sani e/o patologici, declinandosi secondo un approccio multidisciplinare che pone lo sviluppo ontogenetico dell'individuo al centro di una prospettiva in cui interagiscono differenti fattori, trasversalmente caratterizzati dal concetto di salute psichica.

L'individuo, pertanto è studiato attraverso:

l'analisi del comportamento dell'organismo e di tutti i processi mentali in relazione alle basi fisiologiche;

il funzionamento dei neuroni e delle reti neurali;

i processi cognitivi e comportamentali connessi con meccanismi anatomofunzionali;

i processi cognitivi del pensiero, della percezione, dell'attenzione, della memoria, dell'apprendimento, del linguaggio, delle emozioni;

l'analisi dell'apparato psichico, il mondo interno del bambino, dell'adolescente e dell'adulto, i meccanismi psichici complessi alla base della strutturazione dell'Io, i processi consci/ inconsci, i meccanismi di difesa, la relazione madre-bambino e della strutturazione del sé, l'ambiente familiare, la valutazione psicologica in ambito sperimentale, clinico e applicativo, la diagnosi e la cura, le tecniche psicometriche e proiettive;

la relazione con l'altro, la famiglia, il gruppo, le istituzioni, la frustrazione, l'aggressività, la ca-

In particolare, il Dipartimento privilegia la definizione e promozione di nuove modellizzazioni teoriche e pratiche dei dispositivi educativi, formativi e didattici; la ricerca sui fondamenti della pedagogia generale e sociale e della formazione scolastica; la ricerca critica sulla produzione letteraria per l'infanzia; lo studio delle dimensioni fondative della pedagogia speciale e la ricerca sulle problematiche psicopedagogiche dell'handicap e sulle metodologie di integrazione di soggetti diversabili; la produzione di contributi innovativi sulle tematiche interculturali, l'educazione ambientale e la psicopedagogia.

- c) Promuovere, coordinare e favorire lo studio e la ricerca nelle principali aree delle Scienze psicologiche, implementando acquisizioni speculative ed applicative. Lo studio e la ricerca si focalizzano sugli aspetti funzionali e/o disfunzionali, sani e/o patologici, declinandosi secondo un approccio multidisciplinare che pone lo sviluppo ontogenetico dell'individuo al centro di una prospettiva in cui interagiscono differenti fattori, trasversalmente caratterizzati dal concetto di salute psichica.

L'individuo, pertanto è studiato attraverso:

l'analisi del comportamento dell'organismo e di tutti i processi mentali in relazione alle basi fisiologiche;

il funzionamento dei neuroni e delle reti neurali;

i processi cognitivi e comportamentali connessi con meccanismi anatomofunzionali;

i processi cognitivi del pensiero, della percezione, dell'attenzione, della memoria, dell'apprendimento, del linguaggio, delle emozioni;

l'analisi dell'apparato psichico, il mondo interno del bambino, dell'adolescente e dell'adulto, i meccanismi psichici complessi alla base della strutturazione dell'Io, i processi consci/ inconsci, i meccanismi di difesa, la relazione madre-bambino e della strutturazione del sé, l'ambiente familiare, la valutazione psicologica in ambito sperimentale, clinico e applicativo, la diagnosi e la cura, le tecniche psicometriche e proiettive;

la relazione con l'altro, la famiglia, il gruppo, le istituzioni, la frustrazione, l'aggressività, la ca-

Delibera n. 11/2013 del Consiglio di Amministrazione del 01/02/2013

pag. 5/20

<p>tegorizzazione sociale, strategie di soluzione dei conflitti, la percezione sociale, l'acquiescenza, il conformismo, il pregiudizio, le rappresentazioni sociali, il senso comune, la multiculturalità, l'etnopsichiatria, immigrazione ed integrazione; le organizzazioni sociali, territoriali e ambientali.</p> <p>d) Potenziare e approfondire la ricerca storica secondo un approccio interdisciplinare, determinato dal costante dialogo tra scienze storiche, scienze umane e scienze dell'educazione, e nel contempo attento alle nuove problematiche e metodologie della didattica della storia. In particolare, il Dipartimento privilegia la ricerca su fonti storiche e archivistiche; la ridefinizione dei concetti storiografici di Medioevo, di Età moderna e contemporanea; l'indagine della storia e della civiltà rinascimentali anche su base locale; l'ambito degli studi storici definito "Nuova Storia", nato dal rinnovamento compiuto a partire dagli anni Sessanta, con la nascita della "Storia sociale" e della "Storia delle mentalità"; lo studio della storia politica secondo prospettive di indagine aperte ai territori dell'immaginario, delle rappresentazioni e delle credenze collettive.</p> <p>ART. 3 Sede e attrezzature</p> <p>1. Il Dipartimento ha sede nei locali e dispone delle attrezzature indicate nel Decreto Rettorale di costituzione. Con successivi provvedimenti potranno essere individuati nuovi e diversi locali. Le attrezzature acquisite successivamente verranno riportate nell'inventario del Dipartimento e conseguentemente nel conto consolidato dell'Ateneo.</p> <p>ART. 4 Composizione</p> <p>1. Al Dipartimento afferiscono i Professori e i Ricercatori di ruolo e a tempo determinato e docenti a contratto coerentemente con l'ambito culturale delle attività didattiche e di ricerca in essere nel Dipartimento stesso. L'afferenza cessa con il trasferimento ad altro Ateneo o Dipartimento.</p> <p>2. È assegnato al Dipartimento il personale tec-</p>	<p>tegorizzazione sociale, strategie di soluzione dei conflitti, la percezione sociale, l'acquiescenza, il conformismo, il pregiudizio, le rappresentazioni sociali, il senso comune, la multiculturalità, l'etnopsichiatria, immigrazione ed integrazione; le organizzazioni sociali, territoriali e ambientali.</p> <p>d) Potenziare e approfondire la ricerca storica secondo un approccio interdisciplinare, determinato dal costante dialogo tra scienze storiche, scienze umane e scienze dell'educazione, e nel contempo attento alle nuove problematiche e metodologie della didattica della storia. In particolare, il Dipartimento privilegia la ricerca su fonti storiche e archivistiche; la ridefinizione dei concetti storiografici di Medioevo, di Età moderna e contemporanea; l'indagine della storia e della civiltà rinascimentali anche su base locale; l'ambito degli studi storici definito "Nuova Storia", nato dal rinnovamento compiuto a partire dagli anni Sessanta, con la nascita della "Storia sociale" e della "Storia delle mentalità"; lo studio della storia politica secondo prospettive di indagine aperte ai territori dell'immaginario, delle rappresentazioni e delle credenze collettive.</p> <p>ART. 3 Sede e attrezzature</p> <p>1. Il Dipartimento ha sede nei locali e dispone delle attrezzature indicate nel Decreto Rettorale di costituzione. Con successivi provvedimenti potranno essere individuati nuovi e diversi locali. Le attrezzature acquisite successivamente verranno riportate nell'inventario del Dipartimento e conseguentemente nello Stato Patrimoniale dell'Ateneo.</p> <p>ART. 4 Composizione</p> <p>1. Al Dipartimento afferiscono Professori, Ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, e docenti a contratto che svolgono la loro attività didattica nei corsi di studio incardinati nel Dipartimento coerentemente con l'ambito culturale delle attività didattiche e di ricerca in essere nel Dipartimento stesso. L'afferenza cessa con il trasferimento ad altro Ateneo o Dipartimento.</p> <p>2. È assegnato al Dipartimento il personale tecni-</p>
---	---

Delibera n. 11/2013 del Consiglio di Amministrazione del 01/02/2013

pag. 6/20

nico-amministrativo indicato nel Decreto Rettorale di costituzione, nonché il personale successivamente assegnato con disposizione del Direttore Generale.

3. Ne fanno parte, inoltre, i dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di ricerca afferenti al Dipartimento, e vi operano i borsisti e i titolari di contratti di ricerca attivati dalla medesima struttura, ed ogni studioso italiano e straniero il cui apporto alle attività di ricerca sia ritenuto necessario dalla Giunta di Dipartimento.

ART. 5 Sezioni

- 1) Il Dipartimento può organizzarsi al suo interno in Sezioni al fine di meglio coordinare l'attività scientifica. La costituzione delle Sezioni è deliberata dal Consiglio. La proposta di costituzione è presentata da almeno 5 docenti e/o ricercatori confermati accomunati da interessi di ricerca di contenuto affine, anche temporanei, della durata minima di un anno.

Nella proposta saranno specificati:

- a) le aree di ricerca;
- b) il progetto che identifica la Sezione;
- c) le necessità organizzative ed economiche;
- ~~d) il Responsabile della sezione;~~
- ~~e) i docenti afferenti.~~

2. Le Sezioni, comprendenti aree affini di ricerca, non hanno autonomia finanziaria, amministrativa e di bilancio.
3. L'organizzazione dell'attività scientifica della Sezione è curata da un Responsabile designato dai Professori di ruolo e dai Ricercatori afferenti alla Sezione stessa e nominato dal Direttore.
4. Il Responsabile di sezione è un afferente al Dipartimento, resta in carica per il tempo corrispondente alla durata del mandato del Direttore del Dipartimento e svolge, di norma, le funzioni attribuitegli dal Direttore o dagli Organi Collegiali.
5. Alle Sezioni si afferisce per domanda. Ogni docente può afferire a più Sezioni. La costituzione della Sezione e la nomina del suo Responsabile sono deliberate dal Consiglio.
6. Le afferenze o non afferenze alla Sezione sono comunicate al Direttore che a sua volta ne informa il Consiglio.

co-amministrativo indicato nel Decreto Rettorale di costituzione, nonché il personale successivamente assegnato con disposizione del Direttore Generale.

3. Ne fanno parte, inoltre, i dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di ricerca afferenti al Dipartimento, e vi operano i borsisti e i titolari di contratti di ricerca attivati dalla medesima struttura, ed ogni studioso italiano e straniero il cui apporto alle attività di ricerca sia ritenuto necessario dalla Giunta di Dipartimento.

ART. 5 Sezioni

1. Il Dipartimento può organizzarsi al suo interno in Sezioni al fine di meglio coordinare l'attività scientifica. La costituzione delle Sezioni è deliberata dal Consiglio. La proposta di costituzione è presentata da almeno 5 docenti e/o ricercatori confermati accomunati da interessi di ricerca di contenuto affine, anche temporanei, della durata minima di un anno.

Nella proposta saranno specificati:

- a) le aree di ricerca;
- b) il progetto che identifica la Sezione;
- c) le necessità organizzative ed economiche.

2. Le Sezioni, comprendenti aree affini di ricerca, non hanno autonomia finanziaria, amministrativa e di bilancio.
3. L'organizzazione dell'attività scientifica della Sezione è curata da un Responsabile designato dai Professori di ruolo e dai Ricercatori afferenti alla Sezione stessa e nominato dal Direttore.
4. Il Responsabile di sezione è un afferente al Dipartimento, resta in carica per il tempo corrispondente alla durata del mandato del Direttore del Dipartimento e svolge, di norma, le funzioni attribuitegli dal Direttore o dagli Organi Collegiali.
5. Alle Sezioni si afferisce per domanda. Ogni docente può afferire a più Sezioni. La costituzione della Sezione e la nomina del suo Responsabile sono deliberate dal Consiglio.
6. Le afferenze o non afferenze alla Sezione sono comunicate al Direttore che a sua volta ne informa il Consiglio.

Delibera n. **11/2013** del Consiglio di Amministrazione del **01/02/2013**

pag. 7/20

ART. 6 Fondi

1. Il Dipartimento può disporre della dotazione ordinaria di funzionamento e dei seguenti fondi:
 - a) assegnazioni per la ricerca scientifica;
 - b) assegnazioni per le attività didattiche che competono al Dipartimento a norma di legge, Statuto vigente e Regolamenti;
 - c) assegnazioni per attrezzature;
 - d) proventi da contratti e convenzioni per attività di ricerca;
 - e) proventi per prestazioni a pagamento;
 - f) contributi e donazioni di Enti e privati;
 - g) ogni altro fondo specificatamente destinato per disposizione normativa o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7 Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) Il Consiglio;
 - b) Il Direttore;
 - c) La Giunta;
 - d) La Commissione paritetica docenti-studenti.

**TITOLO II
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO**

ART. 8 Composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede;
 - b) i Professori e i Ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento;
 - c) il segretario amministrativo;
 - d) un rappresentante dei dottorandi di ricerca;
 - e) un rappresentante degli assegnisti di ricerca;
 - f) una rappresentanza degli studenti e studentesse iscritti ai corsi afferenti al Dipartimento, secondo le previsioni del Regolamento Generale d'Ateneo;
 - g) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 33% del personale assegnato, arrotondato all'unità superiore;
2. Le rappresentanze di cui alle lettere d) ed e) durano in carica un anno; le rappresentanze di cui alla lettera f) restano in carica due anni; le rappresentanze di cui alla lettera g) restano in carica tre anni.
3. Il Direttore può invitare ad assistere alle adu-

ART. 6 Fondi

1. Il Dipartimento può disporre della dotazione ordinaria di funzionamento e dei seguenti fondi:
 - a) assegnazioni per la ricerca scientifica;
 - b) assegnazioni per le attività didattiche che competono al Dipartimento a norma di legge, Statuto vigente e Regolamenti;
 - c) assegnazioni per attrezzature;
 - d) proventi da contratti e convenzioni per attività di ricerca;
 - e) proventi per prestazioni a pagamento;
 - f) contributi e donazioni di Enti e privati;
 - g) ogni altro fondo specificatamente destinato per disposizione normativa o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7 Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) Il Consiglio;
 - b) Il Direttore;
 - c) La Giunta;
 - d) La Commissione paritetica docenti-studenti.

**TITOLO II
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO**

ART. 8 Composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede;
 - b) i Professori e i Ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento;
 - c) il segretario amministrativo;
 - d) un rappresentante dei dottorandi di ricerca;
 - e) un rappresentante degli assegnisti di ricerca;
 - f) una rappresentanza degli studenti e studentesse iscritti ai corsi afferenti al Dipartimento, secondo le previsioni del Regolamento Generale d'Ateneo;
 - g) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 33% del personale assegnato, arrotondato all'unità superiore;
2. Le rappresentanze di cui alle lettere d) ed e) durano in carica un anno; le rappresentanze di cui alla lettera f) restano in carica due anni; le rappresentanze di cui alla lettera g) restano in carica tre anni.
3. Il Direttore può invitare ad assistere alle adu-

Delibera n. **11/2013** del Consiglio di Amministrazione del **01/02/2013**

pag. 8/20

<p>nanze del Consiglio borsisti e contrattisti di ricerca ed altri soggetti svolgenti attività nel Dipartimento.</p> <p>ART. 9 Elezioni delle rappresentanze</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le elezioni delle rappresentanze si svolgono secondo quanto disposto dal Regolamento generale d'Ateneo vigente. 2. Il Consiglio è validamente costituito anche in mancanza delle rappresentanze di cui alle lettere d), e), f), g) art. 8. <p>ART. 10 Competenze</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate l'attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione–nonché ogni altra competenza prevista per legge, Statuto, Regolamento. 2. Il Consiglio: <ol style="list-style-type: none"> a) propone, per l'approvazione del Senato Accademico, il Regolamento di funzionamento del Dipartimento; b) propone, per l'approvazione del Senato Accademico, l'istituzione delle Strutture didattiche per i corsi di studio di afferenza e il relativo Regolamento di funzionamento; c) assolve gli obblighi finanziari e contabili secondo le vigenti disposizioni ; d) elegge, nel suo seno, il Direttore e la Giunta; e) delibera sulle richieste di afferenza dei Professori e dei Ricercatori; f) delibera sui contratti e sulle convenzioni di sua competenza; g) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; h) delibera su eventuali funzioni da delegare alle Strutture Didattiche; i) delibera sulle proposte e iniziative delle strutture didattiche del Dipartimento, tenuto conto anche dei Regolamenti di funzionamento delle stesse; j) delibera, sentiti i Consigli delle strutture didattiche, le procedure di verifica periodica della funzionalità, efficienza e corrispondenza degli obiettivi formativi e delle attività didattiche svolte nell'ambito dei corsi di studio di competenza; k) formula richieste in ordine alle chiamate ed 	<p>nanze del Consiglio borsisti e contrattisti di ricerca ed altri soggetti svolgenti attività nel Dipartimento.</p> <p>ART. 9 Elezioni delle rappresentanze</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le elezioni delle rappresentanze si svolgono secondo quanto disposto dal Regolamento generale d'Ateneo vigente. 2. Il Consiglio è validamente costituito anche in mancanza delle rappresentanze di cui alle lettere d), e), f), g) art. 8. <p>ART. 10 Competenze</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate l'attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione–nonché ogni altra competenza prevista per legge, Statuto, Regolamento. 2. Il Consiglio: <ol style="list-style-type: none"> a) propone, per l'approvazione del Senato Accademico, il Regolamento di funzionamento del Dipartimento; b) propone, per l'approvazione del Senato Accademico, l'istituzione delle Strutture didattiche per i corsi di studio di afferenza e il relativo Regolamento di funzionamento; c) assolve gli obblighi finanziari e contabili secondo le vigenti disposizioni ; d) elegge, nel suo seno, il Direttore e la Giunta; e) delibera sulle richieste di afferenza dei Professori e dei Ricercatori; f) delibera sui contratti e sulle convenzioni di sua competenza; g) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; h) delibera su eventuali funzioni da delegare alle Strutture Didattiche; i) delibera sulle proposte e iniziative delle strutture didattiche del Dipartimento, tenuto conto anche dei Regolamenti di funzionamento delle stesse; j) delibera, sentiti i Consigli delle strutture didattiche, le procedure di verifica periodica della funzionalità, efficienza e corrispondenza degli obiettivi formativi e delle attività didattiche svolte nell'ambito dei corsi di studio di competenza; k) formula richieste in ordine alle chiamate ed a
---	---

Delibera n. **11/2013** del Consiglio di Amministrazione del **01/02/2013**

pag. 9/20

<p>ai trasferimenti dei docenti e dei ricercatori da effettuare da parte degli Organi competenti per legge o Statuto, limitatamente ai S.S.D. compresi nel Dipartimento e nelle Strutture Didattiche che vi afferiscono applicando il principio del Consiglio ristretto a categorie non inferiori a quello del chiamato;</p> <p>l) delibera sulla istituzione delle Sezioni;</p> <p>m) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca e l'adesione a consorzi di dottorati; organizza attraverso il collegio docenti dei dottorati l'attività didattica relativa ai dottorati di ricerca e le altre attività didattiche;</p> <p>n) propone l'utilizzo delle risorse umane;</p> <p>o) dispone l'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza;</p> <p>p) delibera sulle proposte della Giunta di Dipartimento;</p> <p>q) nell'ambito della programmazione pluriennale dell'Ateneo, il Dipartimento provvede a determinare le proprie esigenze di organico e a formulare motivate richieste di posti di ruolo e di Ricercatori a tempo determinato. Le relative deliberazioni sono assunte a voto palese a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di dipartimento nella composizione prevista dalla normativa vigente. Con le stesse modalità sono assunte le deliberazioni di proposte di chiamata di Professori e Ricercatori, nonché di assegnazione dei compiti didattici ai Professori e Ricercatori;</p> <p>r) nomina i Docenti che fanno parte della Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento su proposta della Struttura didattica;</p> <p>s) esprime pareri in merito al Regolamento generale d'Ateneo ed al Regolamento Didattico d'Ateneo;</p> <p>t) predispone ed approva la proposta del budget economico e degli investimenti, annuale e triennale, e propone al Direttore Generale le modulazioni per il budget di propria competenza, nonché le variazioni nell'ambito delle risorse con vincolo di destinazione;</p> <p>u) propone la costituzione di centri di Ricerca o di supporto alla ricerca e alla didattica;</p> <p>v) elegge il Direttore secondo le norme previste nel Regolamento Generale d'Ateneo ed elegge la Giunta;</p>	<p>trasferimenti dei docenti e dei ricercatori da effettuare da parte degli Organi competenti per legge o Statuto, limitatamente ai S.S.D. compresi nel Dipartimento e nelle Strutture Didattiche che vi afferiscono applicando il principio del Consiglio ristretto a categorie non inferiori a quello del chiamato;</p> <p>l) delibera sulla istituzione delle Sezioni;</p> <p>m) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca e l'adesione a consorzi di dottorati; organizza attraverso il collegio docenti dei dottorati l'attività didattica relativa ai dottorati di ricerca e le altre attività didattiche;</p> <p>n) propone l'utilizzo delle risorse umane;</p> <p>o) dispone l'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza;</p> <p>p) delibera sulle proposte della Giunta di Dipartimento;</p> <p>q) nell'ambito della programmazione pluriennale dell'Ateneo, il Dipartimento provvede a determinare le proprie esigenze di organico e a formulare motivate richieste di posti di ruolo e di Ricercatori a tempo determinato. Le relative deliberazioni sono assunte a voto palese a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di dipartimento nella composizione prevista dalla normativa vigente. Con le stesse modalità sono assunte le deliberazioni di proposte di chiamata di Professori e Ricercatori, nonché di assegnazione dei compiti didattici ai Professori e Ricercatori;</p> <p>r) nomina i Docenti che fanno parte della Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento su proposta della Struttura didattica;</p> <p>s) esprime pareri in merito al Regolamento generale d'Ateneo ed al Regolamento Didattico d'Ateneo;</p> <p>t) predispone ed approva la proposta del budget economico e degli investimenti, annuale e triennale, e propone al Direttore Generale le modulazioni per il budget di propria competenza, nonché le variazioni nell'ambito delle risorse con vincolo di destinazione;</p> <p>u) propone la costituzione di centri di Ricerca o di supporto alla ricerca e alla didattica;</p> <p>v) elegge il Direttore secondo le norme previste nel Regolamento Generale d'Ateneo ed elegge la Giunta;</p>
--	---

Delibera n. **11/2013** del Consiglio di Amministrazione del **01/02/2013**

pag. 10/20

w) esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle disposizioni normative.

3. Il Consiglio di Dipartimento propone, per ogni anno accademico, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione la propria offerta formativa.

ART. 11 Convocazione

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore.
2. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qual volta il Direttore ritenga opportuno convocarlo. Deve inoltre essere convocato qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato, anche a mezzo fax o posta elettronica, a ciascun avente diritto presso la sede in cui presta servizio, con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.
4. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore e con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.
5. La convocazione deve essere resa pubblica mediante affissione dell'avviso all'albo del Dipartimento.

ART. 12 Ordine del giorno

1. La convocazione deve contenere data ed ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. L'eventuale documentazione relativa all'O.d.g. sarà resa disponibile presso la segreteria.
2. L'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno può essere motivatamente richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Dipartimento; il Direttore può disporre l'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno nella seduta successiva motivando l'eventuale mancato inserimento.
3. La discussione e deliberazione su argomenti non all'ordine del giorno è possibile solo in presenza e col consenso di tutti i componenti il Consiglio.

ART 13 Registrazione delle presenze alle adu-

w) esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle disposizioni normative.

3. Il Consiglio di Dipartimento propone, per ogni anno accademico, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione la propria offerta formativa.

ART. 11 Convocazione

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore.
2. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qual volta il Direttore ritenga opportuno convocarlo. Deve inoltre essere convocato qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato, anche a mezzo fax o posta elettronica, a ciascun avente diritto presso la sede in cui presta servizio, con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.
4. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore e con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.
5. La convocazione deve essere resa pubblica mediante affissione dell'avviso all'albo del Dipartimento.

ART. 12 Ordine del giorno

1. La convocazione deve contenere data ed ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. L'eventuale documentazione relativa all'O.d.g. sarà resa disponibile presso la segreteria.
2. L'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno può essere motivatamente richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Dipartimento; il Direttore può disporre l'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno nella seduta successiva motivando l'eventuale mancato inserimento.
3. La discussione e deliberazione su argomenti non all'ordine del giorno è possibile solo in presenza e col consenso di tutti i componenti il Consiglio.

ART 13 Registrazione delle presenze alle adu-

Delibera n. **11/2013** del Consiglio di Amministrazione del **01/02/2013**

pag. 11/20

nanze del Consiglio

1. Le presenze vengono registrate e firmate dagli interessati – a cura del segretario – su di un apposito foglio di presenze contenente l'elenco dei membri del Consiglio di Dipartimento. Il foglio delle presenze è allegato al verbale del Consiglio.

ART. 14 Validità delle adunanze e partecipazione alle stesse

1. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati; il numero dei presenti non può essere comunque inferiore ad un terzo degli aventi diritto.
2. Qualora non si raggiungano le presenze richieste, il Direttore deve procedere ad una nuova convocazione.
3. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Direttore può aggiornare la seduta comunicandone, seduta stante, giorno ed ora. Tale aggiornamento viene reso pubblico mediante affissione di apposito avviso all'albo del Dipartimento. Dell'aggiornamento della seduta verrà data comunicazione scritta solo agli assenti, con le modalità indicate nell'art. 11.
4. Nessuno può prender parte a sedute o a parti di sedute in cui si trattano argomenti che riguardano direttamente la sua persona od i suoi parenti o affini entro il 4° grado. In tali casi, il componente, se presente, deve lasciare la seduta, chiedendo che ciò sia fatto risultare a verbale.
5. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi e legittimi impedimenti.
6. I componenti elettivi del Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque, qualora registrino più del 50% di assenze nel corso dell'anno accademico. Nel computo non si tiene conto delle sedute convocate con procedura d'urgenza.
7. Il Direttore può invitare persone non appartenenti al Dipartimento a partecipare come uditori od esperti; gli stessi dovranno abbandonare la seduta al momento della votazione.

nanze del Consiglio

1. Le presenze vengono registrate e firmate dagli interessati – a cura del segretario – su di un apposito foglio di presenze contenente l'elenco dei membri del Consiglio di Dipartimento. Il foglio delle presenze è allegato al verbale del Consiglio.

ART. 14 Validità delle adunanze e partecipazione alle stesse

1. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati; il numero dei presenti non può essere comunque inferiore ad un terzo degli aventi diritto.
2. Qualora non si raggiungano le presenze richieste, il Direttore deve procedere ad una nuova convocazione.
3. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Direttore può aggiornare la seduta comunicandone, seduta stante, giorno ed ora. Tale aggiornamento viene reso pubblico mediante affissione di apposito avviso all'albo del Dipartimento. Dell'aggiornamento della seduta verrà data comunicazione scritta solo agli assenti, con le modalità indicate nell'art. 11.
4. Nessuno può prender parte a sedute o a parti di sedute in cui si trattano argomenti che riguardano direttamente la sua persona od i suoi parenti o affini entro il 4° grado. In tali casi, il componente, se presente, deve lasciare la seduta, chiedendo che ciò sia fatto risultare a verbale.
5. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi e legittimi impedimenti.
6. I componenti elettivi del Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque, qualora registrino più del 50% di assenze nel corso dell'anno accademico. Nel computo non si tiene conto delle sedute convocate con procedura d'urgenza.
7. Il Direttore può invitare persone non appartenenti al Dipartimento a partecipare come uditori od esperti; gli stessi dovranno abbandonare la seduta al momento della votazione.

Delibera n. **11/2013** del Consiglio di Amministrazione del **01/02/2013**

pag. 12/20

ART. 15 Deliberazioni e verbalizzazioni

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge richieda maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
2. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone ed i posti di Professori di prima fascia partecipano soltanto i Professori di prima fascia. Alle deliberazioni su materie che riguardano le persone ed i posti di Professori di seconda fascia partecipano i Professori di prima e seconda fascia. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone ed i posti di Ricercatori partecipano i Professori di prima e seconda fascia ed i Ricercatori.
3. Di ogni seduta va redatto apposito verbale a cura del segretario. Il segretario è il Professore di I fascia più giovane nel ruolo.
4. Al Segretario è demandata ogni attribuzione relativa alla regolare composizione dell'organo, alla validità delle adunanze e alle votazioni.
5. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative delibere.
6. Il componente che intenda fare riportare a verbale una propria dichiarazione deve consegnarne il testo al segretario nel corso della seduta.
7. Le delibere sono riportate a verbale per esteso, con i risultati delle relative votazioni e l'indicazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti. Del testo delle deliberazioni da adottare è data lettura prima della relativa votazione.
8. I verbali non approvati nella stessa seduta sono approvati nella seduta successiva a quella cui si riferiscono.
9. Il Direttore cura la comunicazione e, ove consentito, la diffusione delle deliberazioni.
10. Il diritto di accesso agli atti del Consiglio di Dipartimento può essere esercitato nel rispetto delle leggi vigenti e dei relativi Regolamenti di Ateneo.
11. Le deliberazioni possono, ove possibile, essere consultate nella specifica pagina Web. Restano in ogni caso disponibili in copia cartacea regolarmente redatta.

ART. 15 Deliberazioni e verbalizzazioni

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge richieda maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
2. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone ed i posti di Professori di prima fascia partecipano soltanto i Professori di prima fascia. Alle deliberazioni su materie che riguardano le persone ed i posti di Professori di seconda fascia partecipano i Professori di prima e seconda fascia. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone ed i posti di Ricercatori partecipano i Professori di prima e seconda fascia ed i Ricercatori.
3. Di ogni seduta va redatto apposito verbale a cura del segretario. Il segretario è il Professore di I fascia più giovane nel ruolo.
4. Al Segretario è demandata ogni attribuzione relativa alla regolare composizione dell'organo, alla validità delle adunanze e alle votazioni.
5. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative delibere.
6. Il componente che intenda fare riportare a verbale una propria dichiarazione deve consegnarne il testo al segretario nel corso della seduta.
7. Le delibere sono riportate a verbale per esteso, con i risultati delle relative votazioni e l'indicazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti. Del testo delle deliberazioni da adottare è data lettura prima della relativa votazione.
8. I verbali non approvati nella stessa seduta sono approvati nella seduta successiva a quella cui si riferiscono.
9. Il Direttore cura la comunicazione e, ove consentito, la diffusione delle deliberazioni.
10. Il diritto di accesso agli atti del Consiglio di Dipartimento può essere esercitato nel rispetto delle leggi vigenti e dei relativi Regolamenti di Ateneo.
11. Le deliberazioni possono, ove possibile, essere consultate nella specifica pagina Web. Restano in ogni caso disponibili in copia car-

Delibera n. **11/2013** del Consiglio di Amministrazione del **01/02/2013**

pag. 13/20

ART. 16 Votazioni

1. Gli atti deliberativi sono presi a maggioranza degli aventi diritto con votazione dei presenti. L'espressione del voto è di regola palese. ~~Specifiche richieste di derogare alla regola del voto palese avanzate da parte di uno o più partecipanti sono sottoposte a votazione e approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio.~~ L'elezione degli organi del Dipartimento ha luogo a scrutinio segreto.

ART. 17 Ufficio di Segreteria amministrativa

1. Le funzioni di Segretario Amministrativo del Dipartimento sono assegnate con provvedimento del Direttore Amministrativo dell'Università ad un dipendente della stessa Università.
2. Il Segretario amministrativo, tra l'altro:
 - a) coordina l'attività amministrativa dell'ufficio ed è responsabile dell'ufficio stesso e del personale assegnato;
 - b) partecipa al Consiglio di Dipartimento ed alla Giunta;
 - c) informa i propri collaboratori sull'evoluzione normativa ed organizza le procedure atte a migliorare la produttività della Segreteria Amministrativa del Dipartimento;
 - d) cura l'applicazione delle norme fiscali e tributarie, previdenziali ed assistenziali;
 - e) collabora col Direttore per le attività volte al miglior funzionamento della struttura;
 - f) effettua ogni controllo contabile ed ha competenza sulla legittimità degli atti del Dipartimento;
 - g) verifica la regolarità formale e fiscale dei documenti contabili.
3. L'ufficio di segreteria amministrativa del Dipartimento è ufficio dell'Amministrazione Centrale per quanto riguarda in particolare l'osservanza di tutte le norme di contabilità e degli adempimenti in materia fiscale.
4. All'ufficio possono essere affidati più Centri di Gestione Autonoma.

**TITOLO III
DIRETTORE**

ART. 18 Attribuzioni e competenze

1. Il Direttore:

tacea regolarmente redatta.

ART. 16 Votazioni

1. Gli atti deliberativi sono presi a maggioranza degli aventi diritto con votazione dei presenti. L'espressione del voto è di regola palese. L'elezione degli organi del Dipartimento ha luogo a scrutinio segreto.

ART. 17 Ufficio di Segreteria amministrativa

1. Le funzioni di Segretario Amministrativo del Dipartimento sono assegnate con provvedimento del Direttore Generale dell'Università ad un dipendente della stessa Università.
2. Il Segretario amministrativo, tra l'altro:
 - a) coordina l'attività amministrativa dell'ufficio ed è responsabile dell'ufficio stesso e del personale assegnato;
 - b) partecipa al Consiglio di Dipartimento ed alla Giunta;
 - c) informa i propri collaboratori sull'evoluzione normativa ed organizza le procedure atte a migliorare la produttività della Segreteria Amministrativa del Dipartimento;
 - d) cura l'applicazione delle norme fiscali e tributarie, previdenziali ed assistenziali;
 - e) collabora col Direttore per le attività volte al miglior funzionamento della struttura;
 - f) effettua ogni controllo contabile ed ha competenza sulla legittimità degli atti del Dipartimento;
 - g) verifica la regolarità formale e fiscale dei documenti contabili.
3. L'ufficio di segreteria amministrativa del Dipartimento è ufficio dell'Amministrazione Centrale per quanto riguarda in particolare l'osservanza di tutte le norme di contabilità e degli adempimenti in materia fiscale.
4. All'ufficio possono essere affidati più Centri di Gestione Autonoma.

**TITOLO III
DIRETTORE**

ART. 18 Attribuzioni e competenze

1. Il Direttore:
 - a) rappresenta il Dipartimento;

Delibera n. 11/2013 del Consiglio di Amministrazione del 01/02/2013

pag. 14/20

<p>a) rappresenta il Dipartimento;</p> <p>b) dà esecuzione alle delibere degli organi del Dipartimento;</p> <p>c) presiede e convoca il Consiglio di Dipartimento e la Giunta;</p> <p>d) indice le elezioni;</p> <p>e) sottoscrive su delega del Consiglio le domande di partecipazione a bandi e progetti di ricerca;</p> <p>f) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;</p> <p>g) predispone e presenta al Consiglio di Dipartimento i documenti contabili di competenza, necessari per la predisposizione del bilancio di Ateneo;</p> <p>h) vigila nell'ambito del Dipartimento sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti;</p> <p>i) tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;</p> <p>j) è responsabile della gestione amministrativa e contabile e del buon funzionamento del Dipartimento;</p> <p>k) nomina le Commissioni di laurea su proposta del Coordinatore della Struttura Didattica;</p> <p>l) può, in caso di comprovata necessità e urgenza, assumere atti di pertinenza del Consiglio di Dipartimento portandoli a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso;</p> <p>m) esercita ogni altra funzioni a lui assegnata dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle disposizioni normative.</p> <p>2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile, il Direttore è coadiuvato dal Segretario Amministrativo.</p> <p>ART. 19 Durata della carica ed incompatibilità</p> <p>1. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, di Pro Rettore Vicario, di membro del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione.</p> <p>2. Il Direttore resta in carica un triennio e può essere rieletto consecutivamente solo una volta.</p> <p>3. Per la carica di Direttore è prevista un'indennità nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione nei limiti degli stanziamenti</p>	<p>b) dà esecuzione alle delibere degli organi del Dipartimento;</p> <p>c) presiede e convoca il Consiglio di Dipartimento e la Giunta;</p> <p>d) indice le elezioni;</p> <p>e) sottoscrive su delega del Consiglio le domande di partecipazione a bandi e progetti di ricerca;</p> <p>f) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;</p> <p>g) predispone e presenta al Consiglio di Dipartimento le proposte di budget di competenza;</p> <p>h) vigila nell'ambito del Dipartimento sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti;</p> <p>i) tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;</p> <p>j) è responsabile della gestione amministrativa e contabile e del buon funzionamento del Dipartimento;</p> <p>k) nomina le Commissioni di laurea su proposta del Coordinatore della Struttura Didattica;</p> <p>l) può, in caso di comprovata necessità e urgenza, assumere atti di pertinenza del Consiglio di Dipartimento portandoli a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso;</p> <p>m) esercita ogni altra funzioni a lui assegnata dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle disposizioni normative.</p> <p>2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile, il Direttore è coadiuvato dal Segretario Amministrativo.</p> <p>ART. 19 Durata della carica ed incompatibilità</p> <p>1. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, di Pro Rettore Vicario, di membro del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione.</p> <p>2. Il Direttore resta in carica un triennio e può essere rieletto consecutivamente solo una volta.</p> <p>3. Per la carica di Direttore è prevista un'indennità nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio.</p>
---	--

Delibera n. **11/2013** del Consiglio di Amministrazione del **01/02/2013**

pag. 15/20

<p>di bilancio.</p> <p>ART. 20 Vice-direttore</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Direttore designa, fra i membri della Giunta, un vice-direttore, che lo sostituisce in caso di assenza e di legittimo impedimento. 2. Il periodo di mandato del vice-direttore coincide con quello del Direttore. 3. Il vice-direttore deve essere un afferente con regime di impegno a tempo pieno o che abbia presentato una dichiarazione di impegno a tempo pieno da far valere in caso di nomina. <p>ART. 21 Elezioni</p> <p>Il Direttore è un Professore di ruolo di prima fascia che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbia presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina. È eletto fra i docenti che afferiscono al Dipartimento da tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento. Nel caso di situazioni eccezionali di mancanza o di impossibilità dei Professori di ruolo di prima fascia e nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per l'elezione, l'elettorato passivo per la carica di Direttore è esteso ai Professori di seconda fascia che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le elezioni sono indette dal Decano del Dipartimento almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata il Decano convoca la seduta entro venti giorni. 2. Il Decano dispone la convocazione del Consiglio per l'elezione del Direttore, indice le elezioni, indica le norme ed i tempi che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio e indica la composizione del seggio, di almeno tre componenti in coerenza con le norme del Regolamento generale d'Ateneo. 3. Almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, il Consiglio di Dipartimento si riunisce in seduta straordinaria con un unico punto all'ordine del giorno: presentazione delle candi- 	<p>ART. 20 Vice-direttore</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Direttore designa, tra i Professori di prima o di seconda fascia afferenti al Dipartimento, un vice-direttore, che lo sostituisce in caso di assenza e di legittimo impedimento. 2. Il periodo di mandato del vice-direttore coincide con quello del Direttore. 3. Il vice-direttore deve essere un afferente con regime di impegno a tempo pieno o che abbia presentato una dichiarazione di impegno a tempo pieno da far valere in caso di nomina. 4. Il Vice-Direttore è membro di diritto della Giunta. <p>ART. 21 Elezioni</p> <p>Il Direttore è un Professore di ruolo di prima fascia che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbia presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina. È eletto fra i docenti che afferiscono al Dipartimento da tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento. Nel caso di situazioni eccezionali di mancanza o di impossibilità dei Professori di ruolo di prima fascia e nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per l'elezione, l'elettorato passivo per la carica di Direttore è esteso ai Professori di seconda fascia che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le elezioni sono indette dal Decano del Dipartimento almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata il Decano convoca la seduta entro venti giorni. 2. Il Decano dispone la convocazione del Consiglio per l'elezione del Direttore, indice le elezioni, indica le norme ed i tempi che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio e indica la composizione del seggio, di almeno tre componenti in coerenza con le norme del Regolamento generale d'Ateneo. 3. Chi intende candidarsi alla carica di Direttore di Dipartimento deve presentare al Decano del Dipartimento dichiarazione di candidatura, corredata da un programma, almeno dieci giorni prima della data fissa-
--	---

Delibera n. **11/2013** del Consiglio di Amministrazione del **01/02/2013**

pag. 16/20

<p>ature con relativo programma e discussione. Detto Consiglio è presieduto dal Decano.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Nel caso di candidatura del Decano, le sue funzioni saranno svolte da colui che lo segue in ordine di anzianità. 5. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto e sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto. 6. Il Direttore è eletto in apposita seduta del Consiglio di Dipartimento convocata e presieduta dal Decano. Nella prima votazione è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nel caso di mancato raggiungimento del <i>quorum</i> alla prima votazione si procede ad una seconda votazione, nella quale il Direttore del Dipartimento viene eletto con le stesse modalità della prima. Qualora il <i>quorum</i> non venga raggiunto anche nella seconda votazione, l'elettorato passivo viene esteso ai professori Associati e si procede ad una nuova votazione nella quale il Direttore di dipartimento viene eletto con le stesse modalità della prima votazione. Qualora anche in tale votazione non venga eletto il Direttore ovvero non si è raggiunto il <i>quorum</i>, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In ogni caso, nell'ipotesi di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, nell'ipotesi di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica. 7. Il Direttore decade dalla carica per volontaria rinuncia, in caso di cessazione del requisito dell'impegno a tempo pieno ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. In caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del Consiglio di Dipartimento per la elezione del nuovo Direttore deve essere disposta dal Decano entro venti giorni. 8. Nei confronti del Direttore è possibile presentare, in ogni momento, motivata mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio del Dipartimento, da discutere nel corso di una riunione straordinaria di quest'ultimo, convocata non prima che siano trascorsi quindici giorni dalla sua presentazione presso il Dipartimento medesimo. Qualora detta mozione venga approvata con una maggioranza almeno pari ai due terzi dei componenti il Consiglio, il Direttore decade dalla carica e si pro- 	<p>ta per le elezioni.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Nel caso di candidatura del Decano, le sue funzioni saranno svolte da colui che lo segue in ordine di anzianità. 5. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto e sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto. 6. Il Direttore è eletto in apposita seduta del Consiglio di Dipartimento convocata e presieduta dal Decano. Nella prima votazione è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nel caso di mancato raggiungimento del <i>quorum</i> alla prima votazione si procede ad una seconda votazione, nella quale il Direttore del Dipartimento viene eletto con le stesse modalità della prima. Qualora il <i>quorum</i> non venga raggiunto anche nella seconda votazione, l'elettorato passivo viene esteso ai professori Associati e si procede ad una nuova votazione nella quale il Direttore di dipartimento viene eletto con le stesse modalità della prima votazione. Qualora anche in tale votazione non venga eletto il Direttore ovvero non si è raggiunto il <i>quorum</i>, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In ogni caso, nell'ipotesi di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, nell'ipotesi di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica. 7. Il Direttore decade dalla carica per volontaria rinuncia, in caso di cessazione del requisito dell'impegno a tempo pieno ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. In caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del Consiglio di Dipartimento per la elezione del nuovo Direttore deve essere disposta dal Decano entro venti giorni. 8. Nei confronti del Direttore è possibile presentare, in ogni momento, motivata mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio del Dipartimento, da discutere nel corso di una riunione straordinaria di quest'ultimo, convocata non prima che siano trascorsi quindici giorni dalla sua presentazione presso il Dipartimento medesimo. Qualora detta mozione venga
--	--

Delibera n. **11/2013** del Consiglio di Amministrazione del **01/02/2013**

pag. 17/20

<p>cede ad una nuova elezione, con le modalità di cui ai commi precedenti.</p> <p>9. Il Direttore ed il vice-direttore sono nominati con Decreto Rettorale.</p> <p>TITOLO IV GIUNTA DI DIPARTIMENTO</p> <p>Art. 22 Composizione</p> <ol style="list-style-type: none"> La Giunta è composta da: <ol style="list-style-type: none"> il Direttore, che la presiede; il Vice-direttore; il Segretario amministrativo; tre docenti afferenti al Dipartimento ad esclusione del Direttore, di cui uno di prima fascia, uno di seconda fascia e un ricercatore; un rappresentante del personale tecnico-amministrativo; il coordinatore delle strutture didattiche afferenti al dipartimento; i responsabili di sezione. Il Direttore ed il Segretario Amministrativo sono membri di diritto. Gli altri componenti vengono eletti tra i componenti del Consiglio nell'ambito delle rispettive categorie di appartenenza. Le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto: ogni avente diritto può esprimere una sola preferenza e all'interno della propria fascia di appartenenza. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti e, in caso di parità, quelli con più anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più giovane anagraficamente. Le votazioni sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto per ogni categoria. La Giunta è validamente costituita anche in difetto di uno dei componenti eletti. La durata della Giunta coincide con la durata del mandato del Direttore. I componenti la Giunta sono rieleggibili. In caso di rinuncia, di opzione per altra carica o di decadenza dal mandato, al rappresentante eletto 	<p>approvata con una maggioranza almeno pari ai due terzi dei componenti il Consiglio, il Direttore decade dalla carica e si procede ad una nuova elezione, con le modalità di cui ai commi precedenti.</p> <p>9. Il Direttore ed il vice-direttore sono nominati con Decreto Rettorale.</p> <p>TITOLO IV GIUNTA DI DIPARTIMENTO</p> <p>Art. 22 Composizione</p> <ol style="list-style-type: none"> La Giunta è composta da: <ol style="list-style-type: none"> il Direttore, che la presiede; il Vice-direttore; il Segretario amministrativo; tre docenti afferenti al Dipartimento ad esclusione del Direttore, di cui uno di prima fascia e un ricercatore; il coordinatore delle strutture didattiche afferenti al dipartimento; i responsabili di sezione. Il Direttore, il Vice-Direttore, il Segretario Amministrativo, il coordinatore della struttura didattica e i Responsabili di sezione sono membri di diritto. Gli altri componenti vengono eletti tra i componenti del Consiglio nell'ambito delle rispettive categorie di appartenenza. Le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto: ogni avente diritto può esprimere una sola preferenza e all'interno della propria fascia di appartenenza. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti e, in caso di parità, quelli con più anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più giovane anagraficamente. Per la validità delle votazioni non è richiesto alcun quorum. La Giunta è validamente costituita anche in difetto di uno dei componenti eletti. La durata della Giunta coincide con la durata del mandato del Direttore. I componenti la Giunta sono rieleggibili. In ca-
---	---

Delibera n. **11/2013** del Consiglio di Amministrazione del **01/02/2013**

pag. 18/20

subentra il successivo quale risulta dall'elenco redatto con l'indicazione dei nominativi di coloro che hanno ottenuto voti in misura non inferiore al 10% dei voti riportati dal primo eletto. Solo in seguito ad esaurimento di tale elenco si procede ad una ulteriore votazione. Il nuovo eletto od i nuovi eletti cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto sono subentrati.

ART. 23 Funzioni

1. La Giunta coadiuva il Direttore nelle sue funzioni.
2. ~~La Giunta propone all'approvazione del Consiglio:~~
 - a) ~~il piano annuale delle ricerche del Dipartimento;~~
 - b) ~~per gli importi stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università, l'acquisto dei beni, l'esecuzione dei lavori e la fornitura di servizi;~~
 - c) ~~annualmente, le richieste di finanziamento e di assegnazione delle risorse necessarie per il funzionamento del Dipartimento da inoltrare al Senato Accademico;~~
 - d) ~~annualmente, una relazione sulle attività svolte dal Dipartimento;~~
 - e) ~~ed ogni altra funzione prevista dallo Statuto e dai Regolamenti.~~

ART. 24 Convocazione

1. La Giunta è convocata dal Direttore ogniqualvolta sia necessario con comunicazione scritta ai membri e con avviso pubblicato all'albo del Dipartimento almeno tre giorni prima. La convocazione deve contenere l'ora e la data della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.
2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un componente individuato dal Direttore per tutta la durata del mandato.
3. Alla Giunta si applicano, per quanto compatibili, le norme del presente Regolamento dettate per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento.

TITOLO V

so di rinuncia, di opzione per altra carica o di decadenza dal mandato, al rappresentante eletto subentra il successivo quale risulta dall'elenco redatto con l'indicazione dei nominativi di coloro che hanno ottenuto voti in misura non inferiore al 10% dei voti riportati dal primo eletto. Solo in seguito ad esaurimento di tale elenco si procede ad una ulteriore votazione. Il nuovo eletto od i nuovi eletti cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto sono subentrati.

ART. 23 Funzioni

La Giunta coadiuva il Direttore nelle sue funzioni **in particolare nella stesura di relazioni e/o documenti programmatici. La Giunta svolge inoltre ogni altra funzione prevista dallo Statuto e dai Regolamenti.**

ART. 24 Convocazione

1. La Giunta è convocata dal Direttore ogniqualvolta sia necessario con comunicazione scritta ai membri e con avviso pubblicato all'albo del Dipartimento almeno tre giorni prima. La convocazione deve contenere l'ora e la data della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.
2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un componente individuato dal Direttore per tutta la durata del mandato.
3. Alla Giunta si applicano, per quanto compatibili, le norme del presente Regolamento dettate per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento.

TITOLO V

**COMMISSIONE
STUDENTI**

PARITETICA

DOCENTI-

ART. 25 Commissione paritetica docenti-studenti e competenze

Delibera n. **11/2013** del Consiglio di Amministrazione del **01/02/2013**

pag. 19/20

<p>COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI</p> <p>ART. 25 Commissione paritetica docenti-studenti</p> <p>La Commissione paritetica docenti-studenti è composta, sentite le strutture didattiche, come previsto dal Regolamento Generale d'Ateneo.</p> <p>TITOLO VI STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO ART. 26 Definizione, istituzione e funzionamento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Dipartimento provvede all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche mediante strutture interne denominate Scuole in ottemperanza a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Generale d'Ateneo. Le Scuole sono istituite, su proposta del Consiglio di Dipartimento, dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. 2. Ciascuna struttura didattica avrà un proprio Regolamento di funzionamento che su proposta del Consiglio del Dipartimento sarà sottoposto all'approvazione del Senato Accademico. <p>ART. 27 Scuola di Scienze della formazione Presso il Dipartimento opera una Scuola che propone, organizza e gestisce l'offerta formativa relativa alle filiere di <i>Area della Formazione</i> e di <i>Area Psicologica</i> afferenti al Dipartimento.</p> <p>TITOLO VII NORME FINALI</p> <p>ART. 28 Approvazione e modifica del regolamento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio di Dipartimento approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Regolamento di funzionamento, avendo prov- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. La Commissione paritetica docenti-studenti è composta, sentite le strutture didattiche, come previsto dal Regolamento Generale d'Ateneo. 2. La Commissione paritetica docenti-studenti svolge, secondo le vigenti disposizioni di legge, attività di valutazione, consultazione e controllo sulle attività didattiche e di servizio agli studenti e studentesse. <p>TITOLO VI STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO ART. 26 Definizione, istituzione e funzionamento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Dipartimento provvede all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche mediante strutture interne denominate Scuole in ottemperanza a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Generale d'Ateneo. Le Scuole sono istituite, su proposta del Consiglio di Dipartimento, dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. 2. Ciascuna struttura didattica avrà un proprio Regolamento di funzionamento che su proposta del Consiglio del Dipartimento sarà sottoposto all'approvazione del Senato Accademico. <p>ART. 27 Scuola di Scienze della formazione Presso il Dipartimento opera una Scuola che propone, organizza e gestisce l'offerta formativa relativa alle filiere di <i>Area della Formazione</i> e di <i>Area Psicologica</i> afferenti al Dipartimento.</p> <p>TITOLO VII NORME FINALI</p> <p>ART. 28 Approvazione e modifica del regolamento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio di Dipartimento approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento di funzionamento del Dipartimento da sottoporre per approvazione al Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
--	---

Delibera n. **11/2013** del Consiglio di Amministrazione del **01/02/2013**

pag. 20/20

<p>veduto ad integrare nelle parti disponibili lo schema tipo di regolamento approvato dal Senato Accademico.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Il Regolamento è emanato con Decreto Rettorale.3. Modifiche od integrazioni al regolamento sono approvate con le modalità di cui ai commi precedenti.4. Le modificazioni allo Statuto dell'Università riguardanti disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente recepite ed efficaci. <p>ART. 29 Entrata in vigore Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione e viene pubblicato sul sito web dell'Ateneo.</p>	<ol style="list-style-type: none">2. Il Regolamento del Dipartimento, è emanato con Decreto Rettorale.3. Modifiche od integrazioni al Regolamento del Dipartimento sono approvate con le modalità di cui ai comma precedenti.4. Le modificazioni allo Statuto dell'Università riguardanti disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente recepite ed efficaci. <p>ART. 29 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione e viene pubblicato all'Albo ufficiale dell'Ateneo.</p>
--	---